



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 53/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI recante:

"Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	13/04/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Testo PL 53/XII pag. 5
"Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

Normativa comunitaria

Carta sociale europea 12/12/2007 (Artt. 21, 26) pag. 14
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Dir. 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE pag. 15
Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Ris. CE 17 giugno 1999 pag. 30
Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

Racc. 24 luglio 1986, n. 86/379/CEE pag. 33
Raccomandazione del Consiglio concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità.

Trattato 25 marzo 1957 – (Art. 19) pag. 39
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Normativa nazionale

D.P.R. 12 ottobre 2017 pag. 40
Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Artt. 7, 13, 14, 15, 16) pag. 42
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L. 3 marzo 2009, n. 18 pag. 46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L. 1 marzo 2006, n. 67 pag. 49
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Artt. 1, 7, 7 bis) pag. 51
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

L. 8 novembre 2000, n. 328 pag. 56
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L. 12 marzo 1999, n. 68 pag. 81
Norme per il diritto al lavoro dei disabili

L. 5 febbraio 1992, n. 104 pag. 107
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

L. 23 agosto 1988, n. 400 (Art.17) pag. 142
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cost. 27 dicembre 1947 (Artt. 2, 3, 32) pag. 144
Costituzione della Repubblica italiana.

Normativa regionale

L.R. 29 gennaio 2018, n. 1 (Art. 11) pag. 145
Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L.R. 12 novembre 2004, n. 28 (Art. 5) pag. 146
Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (Art. 2) pag. 147
Statuto della Regione Calabria.

L.R. 16 gennaio 1985, n. 4 (Art. 9) pag. 149
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.

Normativa comparata

Basilicata - L.R. 15 gennaio 2021, n. 5 (Capo IV) pag. 150
Garante regionale dei diritti della persona.

Campania - L.R. 7 agosto 2017, n. 25 pag. 153
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Puglia - L.R. 10 luglio 2006, n. 19 (Art. 31 Ter) pag. 160
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Lombardia - L.R. 24 giugno 2021, n. 10. pag. 163
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018.



Consiglio regionale della Calabria



Gruppo Consiliare

"De Magistris Presidente"

Reggio Calabria, lì 04.04.2022

Prot. n. 059 del 04.04.2022 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Ferdinando Laghi recante "Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

Si trasmette, la proposta di legge emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Relazione illustrativa

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, adottando tutte le misure normative atte a superare qualunque forma di discriminazione nei loro confronti, al fine di garantire che le autorità pubbliche agiscano in conformità alla Convenzione stessa.

Il Consiglio dell'Unione Europea, nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuoverne l'occupazione e la formazione e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili (Direttiva 2000/78/CEE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000).

Il diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e l'*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", sono per altro garantiti dalla nostra Costituzione (Articoli 2, 3 e 32 Cost.)

I dati Istat mettono in evidenza che, rispetto all'inclusione scolastica, nell'anno 2019-2020 il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane risulta in crescita (+ 4 mila, il 3,6% degli iscritti).

Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione risultano carenti nel Mezzogiorno, dove il rapporto alunno/assistente è pari a 5,5. L'accessibilità per gli alunni con disabilità motoria è scarsa, essendo fruibile solo nel 32% delle scuole e ancor più critica appare la percentuale di istituti con disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (2%).

Nell'ambito della popolazione generale del nostro Paese, su circa 6,9 milioni di persone con oltre 75 anni, più di 2,7 milioni hanno difficoltà motorie, comorbidità, compromissioni di vario genere. Solo nell'ultimo anno, un anziano su dieci ha avuto una grave riduzione dell'autonomia.

Nella Regione Calabria sono evidenti e persistenti da tempo varie criticità, che vanno dalla insufficiente assistenza alle persone disabili, alla presenza di barriere architettoniche, all'inadeguatezza del sistema di trasporto, alla carenza di servizi di supporto.

Da quanto premesso, risulta necessaria ed urgente l'istituzione, al pari di altre regioni italiane, della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Ed anzi, innovando rispetto al panorama nazionale, la proposta inserisce la previsione della *Rete regionale per la tutela della disabilità*, che rappresenta una importante forma di collaborazione tra le parti istituzionali interessate alla tutela del disabile.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è una figura *super partes*, svolge e promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia dei soggetti interessati, favorendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori. Collabora, inoltre, con Enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela.

Il Garante ha pertanto il ruolo di mediatore istituzionale tra i disabili e l'amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi, oltre che segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale.

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza collaborano nelle situazioni di comune interesse, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Garante assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti, domiciliati anche temporaneamente, o aventi stabile dimora sul territorio regionale calabrese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

TITOLO: "Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 2 (Elezioni)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 3 (Requisiti)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 4 (Incompatibilità e sostituzione)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 5 (Revoca)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 6 (Funzioni)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 7 (Organizzazione e funzionamento)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art.8 (Rete regionale per la tutela della disabilità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 9 (Relazione al Consiglio regionale)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 10 (Trattamento economico)	Comporta oneri finanziari riguardanti il trattamento economico del Garante	C	A	35.564,00 Euro
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 12 (Entrata in vigore)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli oneri di cui all'articolo 10 comma 1 "Trattamento economico" indennità di funzione, la quantificazione annuale degli stessi è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, che percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che possono essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia, di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 e al Garante per i Detenuti di cui al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 1/2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 - "Disposizioni finanziarie" - è pari ad € 12.916,00 per i dieci mesi dell'anno corrente ed euro 15.500,00 per ogni anno successivo.

Per gli oneri di cui all'articolo 10 comma 2 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Del. UP 66/2013 (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.) la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la

media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere è pari a € 10.064,00,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all’articolo 9 relativa alle spese di missione è pari ad € 8.386,00 per i dieci mesi dell’anno corrente ed euro 10.064,00 per ogni anno successivo.

Per gli oneri di cui all’art. 6, comma 1 lettera h) e articolo 7 si è posto un limite massimo alle spese generali di funzionamento del Garante. Ai fini della quantificazione, si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante regionale dei Diritti delle persone detenute della Regione Calabria per lo svolgimento di attività similari. Con riferimento all’articolo 6 e articolo 7, comma 3, lettere a), b), c), il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali e della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati. Il valore dei fondi assegnati è pari a € 10.000,00. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all’articolo 6, comma 1 lettera h) e articolo 7 è pari ad € 8.330,00 per i restanti tre mesi dell’anno corrente ed euro 10.000,00 per ogni anno successivo.

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari ad € 29.632,00 per l’anno corrente e € 35.564,00 per ogni anno successivo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma /capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità	29.632,00	35.564,00	35.564,00
Totale	29.632,00	35.564,00	35.564,00

PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1****(Oggetto e finalità)**

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (di seguito denominato Garante) al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'attività del Garante è rivolta alle persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale dipendente da qualunque causa.
2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti giuridicamente alle categorie dei richiedenti protezione internazionale, dei profughi di guerra, dei profughi economici.
3. Il Garante svolge la propria attività istituzionale in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, a cura degli Organi Regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2**(Elezione)**

1. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio Regionale deve eleggere il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3**(Requisiti)**

1. Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.
2. Non possono essere candidati e non possono ricoprire la carica di Garante tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e/o incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e/o presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.
3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Garante e la conseguenziale sostituzione.

Art. 4**(Incompatibilità e sostituzione)**

1. Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

2. Sono incompatibili alla carica di Garante:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
- d) i sindaci e i consiglieri delle Città metropolitane;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

3. Le incompatibilità di cui al precedente comma 2 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

4. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Garante, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre giorni quindici dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Garante viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

Art. 5

(Revoca e sostituzione)

1. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un 1/5 dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico al Garante in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

2. Nei successivi 15 giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Garante può presentare le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico di Garante al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 2. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei 30 giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al successivo comma 4.

3. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Garante, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure del verificarsi dell'evento.

4. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo 2, comma 1, eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

5. Il Garante nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del Garante sostituito.

Art. 6

(Funzioni)

1. Il Garante nell'ambito delle proprie funzioni provvede:

a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;

- c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia di riferimento e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e con le associazioni di categoria;
- d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;
- e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
- f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;
- g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
- l) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie territoriali a tutela dei disabili;
- m) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- n) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori;
- o) a effettuare visite e/o ispezioni negli uffici pubblici e/o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, preposte alla diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disabilità, al fine di valutare la congruità dei servizi erogati, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche ed alla regolare esecuzione dei servizi in favore dei disabili;
- p) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
- q) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti disabili, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- r) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare.

2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

- a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009 e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;
- b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), l), o), p) del presente articolo.
- c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge;
- d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il registro delle associazioni di promozione sociale, con le associazioni di categoria, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

Art. 7

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della propria dotazione organica. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, quando necessario, può, inoltre, avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti dei disabili o di disabilità in generale;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e territoriale;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

4. Il Garante adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art.8

(Rete regionale per la tutela della disabilità)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 della presente legge è istituita *La Rete regionale per la tutela della disabilità*, di seguito definita Rete.

2. La Rete è costituita:

- dall'Ufficio del Garante;

- dai Referenti nominati dagli Enti locali;

- dai Referenti nominati dalle Aziende Sanitarie territoriali.

3. I referenti presso gli Enti locali sono nominati con delibera di Giunta comunale tra il personale in servizio con comprovate esperienze nell'ambito dei servizi sociali. La nomina è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

4. I referenti presso le Aziende Sanitarie territoriali sono nominati dai rispettivi Direttori Generali tra il personale dirigenziale in servizio con comprovate esperienze nell'ambito dei servizi sociali. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La Rete regionale promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socio-assistenziali attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali di cui al precedente comma 2.

6. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Assessorato competente, il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'Ufficio del Garante, gli Enti locali e le Aziende Sanitarie territoriali.

Art. 9

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità, al fine di migliorare le condizioni dei disabili e lo stato dei loro servizi.

2. Il Consiglio regionale discute il merito della relazione in apposita sessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.
4. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle proprie funzioni. Su specifica richiesta, il Garante può essere sentito dal Consiglio regionale, nella prima adunanza utile, nelle modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio stesso.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 29.632,00, si provvede, per l'anno 2022, con le risorse disponibili del PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità, che presenta la necessaria disponibilità, con riduzione del medesimo importo.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione del bilancio di previsione per gli Anni 2022, 2023, 2024. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione della Regione Calabria.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare quale legge della Regione Calabria.

Carta sociale europea 12/12/2007 (Artt. 21, 26)
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 303.

Articolo 21 Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 26 Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Dir. 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (1)**Direttiva del Consiglio****che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2).**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 2000, n. L 303. Entrata in vigore il 2 dicembre 2000.

(2) Termine di recepimento: 2 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Parlamento europeo (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
visto il parere del Comitato delle regioni (6),
considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo

capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.

(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'articolo 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.

(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.

(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono

definire il campo d'applicazione della deroga in questione.

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un'attività lavorativa.

(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle

associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.

(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.

(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, ha adottato la presente direttiva:

(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C177 E.

(4) Parere reso il 12 ottobre 2000.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 luglio 2000, n. C 204.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. C 226.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivo.

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione.

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che

ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla

tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3

Campo d'applicazione.

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
 - a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
 - b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
 - c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
 - d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

Articolo 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

Articolo 5*Soluzioni ragionevoli per i disabili.*

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

Articolo 6

Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età.

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 7

Azione positiva e misure specifiche.

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e

sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8

Requisiti minimi.

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Capo II

Mezzi di ricorso ed esecuzione

Articolo 9

Difesa dei diritti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la

proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Onere della prova.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 11

Protezione delle vittime.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 12

Diffusione delle informazioni.

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.

Articolo 13

Dialogo sociale.

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 14

Dialogo con le organizzazioni non governative.

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

Capo III Disposizioni particolari

Articolo 15

Irlanda del Nord.

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.
2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 16

Conformità.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei

contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 18

Attuazione.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni

basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Relazione.

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
É. Guigou

**Ris. CE 17 giugno 1999 (1).
Risoluzione del Consiglio
relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. C 186.

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:

(1) un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione;

(2) negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 (2) l'orientamento 9 riconosce che ogni Stato membro dovrà prestare "particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati, e" sviluppare "forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro";

(3) il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986 (3) ha riconosciuto i punti essenziali dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione;

(4) la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede, al punto 26, che "ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati";

(5) nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili (4) il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili;

(6) la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo "Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili - Una sfida comune", tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia coordinata;

(7) al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera,

- la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno 1983,

- la raccomandazione n. R(92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento dei disabili, del 9 aprile 1992, e

- le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993,

esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei disabili, in particolare nel campo dell'occupazione;

(8) malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte,
adotta la presente risoluzione:

-
- (2) In G.U.C.E. 12 marzo 1999, n. C 69.
 - (3) In G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. L 225.
 - (4) In G.U.C.E. 13 gennaio 1997, n. C 12.

1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione.

2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza. Pertanto si invitano gli Stati membri:

a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico,

b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari opportunità di lavoro per i disabili,

c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società dell'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili.

3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili.

4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.

5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche esistenti.

6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di integrazione (mainstreaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni.

7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle

opportunità di lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno adeguatamente sostenuti settori quali

- l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- l'accesso al luogo di lavoro,
- le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro,
- l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento.

8. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

Racc. 24 luglio 1986, n. 86/379/CEE (1)**Raccomandazione del Consiglio concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1986, n. 225. Entrata in vigore il 1° agosto 1986.

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma d'azione sociale prevede tra l'altro la realizzazione di un programma per la reintegrazione professionale e sociale dei minorati;
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 1974, stabilisce il primo programma d'azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati;
considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativa all'integrazione dei minorati nella società invita gli Stati membri a accertarsi che i minorati non subiscano in modo iniquo le conseguenze delle difficoltà economiche, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione, e a favorire i provvedimenti intesi a preparare i minorati alla vita attiva, ma non prevede un'azione concertata o concentrata a livello comunitario a tale riguardo;
considerando che ai fini della presente raccomandazione, il termine minorati comprende tutte le persone che presentano serie minorazioni in seguito a menomazioni fisiche, psichiche o di carattere psicologico;
considerando che i minorati devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori per quanto concerne la parità di possibilità in materia di formazione e occupazione;
considerando che in periodo di crisi economica l'azione a livello europeo e comunitario non deve essere soltanto continuata ma altresì intensificata al fine di promuovere il conseguimento della parità di possibilità mediante politiche positive e coerenti;
considerando che tali politiche devono tener conto delle aspirazioni dei minorati a una vita pienamente attiva e autonoma;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 marzo 1981, ha sottolineato la necessità di promuovere a livello comunitario l'integrazione economica, sociale e professionale dei minorati;
considerando che l'equo trattamento dei minorati in materia di occupazione e di formazione professionale pare necessario per raggiungere uno degli scopi della Comunità; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente raccomandazione, diversi da quelli dell'articolo 235,

1. Raccomanda agli Stati membri:

1. Di prendere tutte le misure atte ad assicurare eque possibilità per i minorati nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione iniziale e l'occupazione iniziale nonché il riadattamento e il reinserimento.

Questo principio di eque possibilità dovrebbe applicarsi per quanto riguarda:

a) l'accesso all'occupazione e alla formazione professionale, normale o specifica, inclusi i servizi di orientamento, collocamento e sostegno successivo;

b) il mantenimento nel posto di lavoro o nella formazione e la tutela contro il licenziamento senza giusta causa;

c) le possibilità di promozione e di formazione continua.

2. A tal fine, di proseguire, e, se necessario, di intensificare e di riesaminare, eventualmente previa consultazione delle organizzazioni dei minorati e delle parti sociali, le loro politiche a favore dei minorati; tali politiche dovrebbero tener conto delle misure e delle azioni specifiche attuate negli altri Stati membri, di cui sia stata provata l'efficacia e l'utilità.

Queste politiche dovrebbero prevedere in particolare:

a) l'eliminazione delle discriminazioni negative:

I) rivedendo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative affinché non siano contrarie al principio di eque possibilità per i minorati;

II) adottando misure adeguate al fine di evitare per quanto possibile licenziamenti connessi a una menomazione;

III) limitando le eccezioni al principio di eque possibilità di accesso alla formazione o all'occupazione ai soli casi giustificati da un'incompatibilità specifica tra una particolare attività inerente ad un lavoro o ad un corso di formazione e una determinata menomazione; se necessario, tale incompatibilità dovrebbe poter essere confermata da un certificato medico; qualsiasi eccezione dovrebbe formare oggetto di una revisione periodica per accertare se sia ancora giustificata;

IV) vigilando a che i test richiesti per l'accesso ai corsi di formazione professionale e i test richiesti durante o alla fine dei corsi siano concepiti in modo da non svantaggiare i candidati minorati;

V) vigilando a che i minorati possano effettivamente far valere i loro diritti dinanzi alle autorità competenti e ricevere l'assistenza necessaria a tale scopo conformemente alle legislazioni e prassi nazionali;

b) azioni positive a favore dei minorati, in particolare:

I) tenendo presenti le differenze esistenti tra i vari settori e le varie imprese, la determinazione, da parte degli Stati membri, qualora essa risulti opportuna e previa consultazione delle organizzazioni dei minorati e delle parti sociali, di obiettivi realistici di occupazione espressi in cifre per le persone minorate nelle imprese pubbliche o private con un numero minimo di dipendenti, che potrebbe essere compreso tra 15 e 50. Dovrebbero inoltre essere adottate misure affinché tali obiettivi siano resi noti e rispettati;

II) la disponibilità in ciascuno Stato membro di una "guida" o di un "codice di buona prassi" per l'occupazione dei minorati, che integri le misure positive già prese nello Stato membro interessato e corrisponda fondamentalmente alle disposizioni della presente raccomandazione; l'allegato contiene un quadro orientativo per tale guida o codice, che enumera alcuni esempi di azioni positive;

la guida o codice di buona prassi dovrebbe essere largamente distribuito e riguardare i settori pubblico e privato; esso dovrebbe descrivere chiaramente il contributo che i destinatari possono e dovrebbero apportare all'attuazione effettiva della politica nazionale per i minorati; esso dovrebbe inoltre includere informazioni e consigli relativi all'appoggio disponibile dei servizi pubblici;

III) incentivi, da parte degli Stati membri, alle imprese pubbliche e private ad adottare le misure adeguate in materia di occupazione dei minorati conformi fondamentalmente alla guida o al codice di buona prassi; gli Stati membri dovrebbero

definire i mezzi per far conoscere al pubblico tali politiche e i progressi compiuti annualmente nella loro attuazione, conformemente alle procedure esistenti per la diffusione delle informazioni nel settore sociale;

IV) quando un lavoratore abbia subito una menomazione, la cooperazione del datore di lavoro e dei servizi di riadattamento per il reinserimento del lavoratore, possibilmente nella medesima impresa.

3. Di riferire alla Commissione in merito alle misure da essi adottate per l'attuazione della presente raccomandazione per consentire alla Commissione di presentare la relazione di cui al punto II. 3.

II. Invita la Commissione:

1. A coordinare lo scambio di esperienze e di informazioni sul riadattamento e sull'occupazione dei minorati tra le autorità nazionali; a tale scambio saranno associati gli organismi all'uopo designati dagli Stati membri.

2. A mantenere un adeguato aiuto del Fondo sociale europeo a favore dei minorati, qualunque ne sia l'età.

3. A presentare una relazione al Consiglio sull'attuazione della presente raccomandazione entro un termine di due anni dalla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio
il presidente
A. Clark

Allegato

Quadro di orientamento di azioni positive per promuovere l'occupazione e la formazione professionale dei minorati

Il seguente testo contiene un insieme di misure possibili proposte dalla Commissione, che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione nell'attuare la presente raccomandazione, in particolare nell'elaborazione di una guida o di un codice di buona prassi.

Sezione I

Aspetti della vita professionale dei minorati

1. Creazione di posti di lavoro

a) Progetti concertati:

far beneficiare pienamente ed equamente i minorati di progetti quali i programmi regionali di sviluppo, le iniziative locali in materia di occupazione, le azioni intese a promuovere la creazione di cooperative o di imprese medie di ridotte dimensioni.

b) Nuove tecnologie:

stimolare nuove possibilità di occupazione mediante iniziative nazionali, sia nel settore delle nuove tecnologie vere e proprie, sia utilizzando le nuove tecnologie come strumento per rendere possibile l'occupazione in altri settori.

In questo contesto, promuovere progetti che permettano ai minorati di accedere al telelavoro.

Studiare i rischi specifici che minacciano l'occupazione a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie e prendere opportune misure.

Adattare i posti di lavoro alle esigenze dei minorati.

c) Altre attività:

promuovere e sovvenzionare progetti che formino e preparino i minorati a creare una propria impresa, oppure che individuino nuove possibilità di lavoro nel settore dei mezzi di comunicazione al pubblico o in servizi destinati ad altri minorati.

Individuare altri settori (per esempio quello terziario, compreso il turismo e la ristorazione collettiva, l'agricoltura o l'orticoltura, la silvicoltura) che hanno buone prospettive e che si adattano a persone con diverse menomazioni.

Attuare programmi per creare nuovi posti di lavoro per i minorati in questi settori.

Elaborare politiche nazionali speciali per la rioccupazione dei lavoratori minorati psichici che hanno perso il posto a causa dell'evoluzione del mercato del lavoro.

Creare più ampie possibilità di lavoro a tempo parziale a favore dei lavoratori minorati.

2. Lavoro protetto

a) Considerazioni generali:

riesaminare in ogni Stato membro la situazione del lavoro protetto e delle attività protette ed elaborare programmi per il futuro di questo settore.

b) Aspetti quantitativi:

prevedere che dei progetti valutino la domanda futura e la necessità di sviluppare o di ridurre questo tipo di lavoro.

c) Aspetti qualitativi:

assicurarsi che la revisione tenga presenti i seguenti elementi:

- migliorare la qualità dei laboratori o centri protetti che hanno avuto esito meno positivo, in modo che essi raggiungano il livello ottimale;
- introdurre nuove forme di attività (per esempio nel settore dell'informatica) che siano più interessanti e commercialmente più valide;
- aumentare le possibilità di formazione nei laboratori;
- sviluppare il ruolo di transizione dei laboratori, cioè la loro funzione di centri di valutazione e di sviluppo personale situati a metà strada tra la formazione di base o un periodo di disoccupazione e l'ingresso sul mercato generale del lavoro;
- ridurre la segregazione elaborando un sistema di posti o gruppi di posti di lavoro protetti all'interno di imprese normali o all'interno di cooperative miste.

3. Transizione, riadattamento e formazione professionale

Consentire, ogniqualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, agli allievi minorati di frequentare corsi di formazione integrata in un istituto ordinario.

Adoperarsi prioritariamente per migliorare le possibilità e la qualità della preparazione alla vita attiva e formazione professionale offerte ai minorati, con particolare riguardo per i seguenti fattori:

- considerare con uguale attenzione le esigenze dei lavoratori colpiti da una menomazione in seguito ad un incidente o ad una malattia e dei giovani che presentano una menomazione congenita oppure contratta durante l'infanzia o l'adolescenza;
- adeguare il contenuto dei corsi di formazione disponibili per venire incontro in maniera più realistica al fabbisogno del mercato del lavoro;
- rafforzare i contatti diretti tra gli istituti di formazione ed i rappresentanti locali delle parti sociali;
- migliorare i metodi di formazione, sviluppando soprattutto l'utilizzazione delle nuove tecnologie come ausilio didattico, introducendo la formazione modulare e, se opportuno, un dispositivo di apprendimento a distanza;
- incoraggiare la sperimentazione nella struttura e nella concezione dei corsi, in modo da agevolare il coordinamento tra formazione teorica e pratica;
- migliorare tutti gli aspetti dell'accesso a corsi di formazione;
- incoraggiare gli allievi minorati a partecipare per quanto possibile in maniera più attiva alla pianificazione dei propri programmi di formazione;

- garantire la continuità al momento della preparazione e formazione professionali, promuovendo la cooperazione interprofessionale e la creazione di gruppi multidisciplinari.

4. Orientamento, valutazione e collocamento

a) Orientamento:

nell'ambito dei servizi generali di orientamento, rendere operativi a livello regionale servizi di orientamento scolastico e professionale espressamente incaricati di venire incontro alle esigenze dei minorati.

Prevedere quando si tratta di servizi di orientamento a carattere più generale che specializzato, che il personale abbia ricevuto una formazione che gli permetta di comprendere le esigenze specifiche delle persone minorate e di risolvere i loro problemi.

b) Valutazione:

individuare i metodi di valutazione efficaci ed introdurli per quanto possibile.

Dare la precedenza ai seguenti principi:

- il minorato stesso (e se del caso la famiglia) deve partecipare attivamente alla valutazione;

- ogni allievo deve essere incoraggiato a optare per il migliore livello di formazione e per l'obiettivo professionale più elevato per lui possibile.

c) Servizi di collocamento:

nell'ambito dei servizi generali di collocamento, organizzare a livello regionale servizi di collocamento destinati ad aiutare i minorati che hanno ricevuto una formazione tale da trovare un posto di lavoro.

Accertare che questi servizi si occupino anche del sostegno e della consulenza successiva dei minorati nel lavoro, perlomeno durante un periodo iniziale.

Attuare programmi di formazione dei responsabili del collocamento dei minorati.

5. Datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori

a) Incentivi per i datori di lavoro:

incoraggiare i datori di lavoro a fare maggior uso di fondi pubblici.

Eventualmente rendere disponibili, conformemente alla politica e alla situazione nazionale, fondi pubblici a copertura o a contributo dei costi speciali che deve sostenere il datore di lavoro che assume un lavoratore minorato.

Le spese che possono essere coperte con questi fondi comprendono gli adattamenti dei macchinari e delle attrezzature, i lavori necessari per rendere accessibili gli impianti e le spese di personale supplementare.

Queste sovvenzioni devono essere concesse sia quando un lavoratore viene riassunto dopo essere stato colpito da una minorazione sia in caso di nuove assunzioni.

In caso di nuove assunzioni, prevedere la concessione di un contributo pubblico alla retribuzione del lavoratore per un determinato periodo di formazione propedeutica.

b) Organizzazioni dei lavoratori:

incoraggiare i sindacati a dare tutto l'appoggio necessario ai lavoratori minorati e a garantire che nelle strutture rappresentative si tenga debitamente conto dei loro interessi.

6. Sicurezza sociale

Garantire ai lavoratori minorati che hanno perso il loro posto o che non sono in grado di trovare un'occupazione dopo aver seguito un ciclo di riadattamento professionale, di non trovarsi, solo a causa della loro menomazione, in una situazione finanziaria peggiore di quella degli altri lavoratori in circostanze analoghe.

Garantire inoltre che i regimi di previdenza non abbiano l'effetto di limitare il ricorso all'occupazione a tempo parziale, a periodi di lavoro in prova oppure alla progressiva ripresa o assunzione di un lavoro, ogni qualvolta una di queste misure risulti auspicabile dal punto di vista del lavoratore minorato e del datore di lavoro.

Sezione II

Aspetti di carattere generale

1. Ambiente generale

Garantire che i minorati vivano in un ambiente che permetta loro di beneficiare dell'istruzione e formazione continua e di contribuire pienamente allo sviluppo economico. Attuare efficacemente la legislazione esistente e, ove necessario, adottare nuove misure legislative per promuovere:

- alloggi adeguati (e nei limiti del possibile integrati nella Comunità circostante),
- mezzi di trasporto adatti verso i luoghi di formazione e di lavoro,
- facilitazioni per l'accesso al luogo di lavoro e per la mobilità sul luogo di lavoro, in particolare nel settore impiegatizio.

Fare in modo che le misure intese a garantire in maniera efficace eque possibilità per i minorati non siano considerate discriminatorie nei confronti delle persone valide.

Tenere presente la necessità di rendere flessibili le condizioni di lavoro delle persone che si occupano di un minorato.

2. Informazione e consulenza

a) Aiuto ai minorati:

istituire un sistema d'informazione e di consulenza a favore dei minorati, delle loro famiglie e degli operatori interessati (siano essi assistenti sociali specializzati nell'aiuto individuale o funzionari amministrativi), che comprenda gli aiuti tecnici ed altri problemi importanti per i minorati.

Man mano che le risorse disponibili lo permetteranno, estendere progressivamente tale sistema - che potrebbe essere costituito da centri specializzati o da servizi istituiti, con funzioni ampliate, nei centri esistenti - scendendo dal livello nazionale ai livelli regionali e locale.

b) Azione di sensibilizzazione:

intraprendere un'azione coordinata per informare e consigliare gli esponenti politici, le parti sociali e l'opinione pubblica circa le capacità e le esigenze dei minorati.

In particolare, dare ampia diffusione a documenti audiovisivi sui problemi dei minorati attraverso opportune iniziative quali, ad esempio, i gruppi di interesse e i sistemi di formazione delle parti sociali.

3. Ricerca sociale

Incoraggiare e coordinare la ricerca sociale - che dovrebbe dar luogo alla costituzione di basi di dati nazionali - per analizzare le necessità e le possibilità e per valutare l'efficacia delle misure in corso.

4. Consultazione, coordinamento e partecipazione

Proseguire e sviluppare i sistemi di consultazione, coordinamento e partecipazione elaborati dalle autorità nazionali, regionali e locali, includendo in questa attività i servizi e le agenzie pubblici, le organizzazioni volontarie, i liberi professionisti, le parti sociali, i mezzi di comunicazione al pubblico e i minorati con le loro famiglie.

Considerare in via prioritaria una partecipazione attiva dei minorati, sotto forma di rappresentanza o di partecipazione personale, nella fase decisionale e nell'attuazione delle decisioni che li riguardano.

Trattato 25/03/1957 – (Art. 19)**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)**

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

D.P.R. 12 ottobre 2017 (1).**Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2017, n. 289.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la *legge 3 marzo 2009, n. 18*, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.»;

Visto in particolare, l'*art. 3 della citata legge 3 marzo 2009, n. 18*, che al comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ed al comma 5, lettera b), assegna al predetto Osservatorio il compito di predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

Visto il *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167*, recante regolamento concernente disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'*art. 3, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18*;

Visto in particolare, l'*art. 5, comma 2, del citato decreto n. 167 del 2010*, il quale prevede che il programma di azione biennale sopramenzionato, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, recante adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

Vista la proposta del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 10 gennaio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167*, reso nella seduta del 3 agosto 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1. Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

1. E' adottato il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'*art. 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18*, di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Allegato

II Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'*art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18*. (2)

Scarica il file

(2) Vedi, anche le linee guida di cui al *Decreto 29 dicembre 2017, n. 808* e al *Decreto 28 dicembre 2018, n. 669*.

D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (Artt. 7, 13, 14, 15, 16)

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

(...)

CAPO III**Incandidabilità alle cariche elettive regionali****Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali (9)****In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; (10)

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a

revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio-8 marzo 2022, n. 56 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente provvedimento, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 6 aprile 2022*.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 Durata dell'incandidabilità (20)

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio-8 marzo 2022, n. 56 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente provvedimento, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 6*

aprile 2022.

Art. 14 Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome (21) **In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio-8 marzo 2022, n. 56 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente provvedimento, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 6 aprile 2022*.

Art. 15 Disposizioni comuni (22) **In vigore dal 5 gennaio 2013**

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f)*, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio-8 marzo 2022, n. 56 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente provvedimento, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 6 aprile 2022*.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali (23)

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143*, comma 11, e *248*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio-8 marzo 2022, n. 56 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente provvedimento, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 6 aprile 2022*.

(...)

L. 3 marzo 2009, n. 18 (1).

Ratifica ed esecuzione della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2009, n. 61.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 15 marzo 2009**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006*.

**Art. 2. Ordine di esecuzione
In vigore dal 15 marzo 2009**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'*articolo 1*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'*articolo 45 della Convenzione* e dall'*articolo 13* del Protocollo medesimi.

**Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
In vigore dal 13 febbraio 2019**

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'*articolo 1*, nonché dei principi indicati nella *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio". (2)

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro

L. 3 marzo 2009, n. 18

delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. (3)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque. (4) (6)

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. (5)

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'*articolo 1* ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'*articolo 35 della stessa Convenzione*, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; (7)

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'*articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'*articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".

(2) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. c), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. c), n. 2), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

L. 3 marzo 2009, n. 18

(4) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 4, lett. c), n. 3)*, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, e, successivamente, così modificato dall'*art. 11-septies, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 4, lett. c), n. 4)*, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 luglio 2010, n. 167.

(7) Per l'adozione del programma biennale, di cui alla presente lettera, vedi il D.P.R. 4 ottobre 2013 e il D.P.R. 12 ottobre 2017.

Art. 4. Entrata in vigore**In vigore dal 15 marzo 2009**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

In vigore dal 15 marzo 2009

L. 1 marzo 2006, n. 67 (1)**Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54.

1. Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2. Nozione di discriminazione.

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

3. Tutela giurisdizionale.

1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (2).
2. [Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile] (3).
3. [Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto,

al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate] (4).

4. [Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato (5)] (6).

(2) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 35 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(3) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 35 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(4) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 35 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(5) Vedi, anche, il D.M. 21 giugno 2007.

(6) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 35 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

4. Legittimazione ad agire.

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo (7).

(7) Vedi, anche il D.M. 21 giugno 2007 e il D.P.C.M. 2 ottobre 2015.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Artt. 1, 7, 7 bis)**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) (8)**In vigore dal 27 febbraio 2011**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'*articolo 97, comma primo, della Costituzione*, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. (7)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (5) (6) (9)

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(6) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'*art. 33, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(8) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(9) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Vedi, anche, l'*art. 1-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

**Articolo 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998) (52) (61) (62)
In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. (56)

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (58) (60)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; (57)

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (51) (55)

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (53)

6-ter. I regolamenti di cui all'*articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6. (53)

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*. (54)

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'*articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*. (59)

(51) Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall'*art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'*art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, dall'*art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 5, comma 1, lett. b), nn. da 1) a 4), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(52) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(53) Comma inserito dall'*art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(55) A norma dell'*art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009*, che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato *art. 35, D.L. 207/2008*, nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.

(56) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(57) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(58) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità del divieto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(60) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 410, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, come modificato dall'*art. 22, comma 10, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*, l'*art. 1, comma 433, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l'*art. 1, comma 284, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l'*art. 2, comma 1-bis, lett. b), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 marzo 2020, n. 12*, e, successivamente, l'*art. 4, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(61) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682*, l'*art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2009, n. 197*, gli *artt. 2-bis, commi 1, lett. a), e 5, e 10, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, l'*art. 1, comma 14, D.L. 10 maggio 2020, n. 30*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2020, n. 72*, l'*art. 1, commi 7 e 7-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, l'*art. 33, commi 1 e 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 34, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*.

(62) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Articolo 7-bis Formazione del personale (63) (64) (65) (66) **In vigore dal 9 luglio 2013**

[1. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli

obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.]

(63) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

(64) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.*

(65) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

(66) Vedi, anche, la *Direttiva 6 agosto 2004* e l'*art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.*

L. 8 novembre 2000, n. 328 (1)**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Capo I**Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali****1. Principi generali e finalità.**

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Diritto alle prestazioni.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona (2).

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 marzo 2001.

Capo II

Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie

locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

7. Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

9. Funzioni dello Stato.

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (3):

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di

fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

11. Autorizzazione e accreditamento.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (4).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e

corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

12. Figure professionali sociali.

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle

amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

13. Carta dei servizi sociali.

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale

14. Progetti individuali per le persone disabili.

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (5) (6).
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

(5) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017.

(6) Vedi, anche, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita

quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali

18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di

interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (7).

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con D.P.R. 3 maggio 2001 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

19. Piano di zona.

1. I comuni associati, negli àmbiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'àmbito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'àmbito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

20. Fondo nazionale per le politiche sociali (8).

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500

milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le

politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge (9) (10).

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione (11).

(9) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1277 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 63, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la sua riduzione, il comma 6 dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18, il comma 104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, la lett. c) del comma 2 dell'art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97 e l'art. 2-sexies, comma 5, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, per il suo incremento, il comma 38 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 271 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 158 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(10) Vedi, anche, l'art. 34-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(11) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

(8) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

21. Sistema informativo dei servizi sociali.

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (12).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] (13) (14).

(12) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017.

(14) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'art. 24, comma 2, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Capo V

Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Sezione I

Disposizioni generali

22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario (15).

(15) Vedi, anche, l'art. 89, comma 2-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

23. Reddito minimo di inserimento.

[1. ... (16).

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] (17).

(16) Sostituisce l'art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237.

(17) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017.

24. Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

- 1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che

hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione (18).

(18) Il comma 3 dell'art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

25. Accertamento della condizione economica del richiedente.

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

26. Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

Disposizioni finali

27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe

iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (19).

(19) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

28. Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente

articolo sono considerati prioritari (20).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 15 dicembre 2000.

29. Disposizioni sul personale.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

30. Abrogazioni.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

L. 12 marzo 1999, n. 68 (1) (2).
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*. Vedi, anche, l'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*, e l'*art. 14, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1. (Collocamento dei disabili) (6)
In vigore dal 24 settembre 2015

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222*; (3)

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle *leggi 27 maggio 1970, n. 382*, e successive modificazioni, e *26 maggio 1970, n. 381*, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle *leggi 14 luglio 1957, n. 594*, e successive modificazioni, *28 luglio 1960, n. 778*, *5 marzo 1965, n. 155*, *11 aprile 1967, n. 231*, *3 giugno 1971, n. 397*, e *29 marzo 1985, n. 113*, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle *leggi 21 luglio 1961, n. 686*, e *19 maggio 1971, n. 403*, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla *legge 11 gennaio 1994, n. 29*, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'*articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270*. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308*.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (4) (5)

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(4) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(5) Per l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, vedi il *D.P.C.M. 13 gennaio 2000*.

(6) Vedi, anche, la *Direttiva 24 giugno 2019, n. 1/2019*.

Art. 2. (Collocamento mirato)
In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) (7)
In vigore dal 24 settembre 2015

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1* nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. (11)

[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. (9)]

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (10)

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. (8)

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli *articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, ovvero dall'*articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'*articolo 8, comma 1, della stessa legge*.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della *legge 21 luglio 1961, n. 686*, e successive modificazioni, nonché della *legge 29 marzo 1985, n. 113*, e della *legge 11 gennaio 1994, n. 29*.

(7) Sull'applicabilità del presente articolo vedi l'*art. 231, comma 2, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217*, come sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 2268, comma 1, n. 957), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(9) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica disposta dall'*art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica disposta dall'*art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(11) Vedi, anche, l'*art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357* e l'*art. 22, comma 5, lettera b), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva)

In vigore dal 8 ottobre 2016

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383*, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'*articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come sostituito dall'*articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108*. (12)

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'*articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006*, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 3 marzo 2009, n. 18*, atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'*articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877*, e a quella stabilita dal contratto collettivo

nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. (13)

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. (14)

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'*articolo 3* se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'*articolo 6*, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'*articolo 8*.

5. Le disposizioni di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738*, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'*articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, nonché ai soggetti di cui all'*articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'*articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'*articolo 180* dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla *legge 5 maggio 1976, n. 248*, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'*articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264*, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata".

(12) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*, come modificata dall'*art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n.*

134.

(13) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(14) Comma inserito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. 185/2016*.

Art. 5. (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione. (21)

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3*. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3* i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'*articolo 3*. (15)

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'*articolo 14* un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di Euro 39,21 (euro trentanove/21) (22) per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui

all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a Euro 39,21 (euro trentanove/21) (23) per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. (19) (25)

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. (21) (24)

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'*articolo 14*, delle somme di cui al presente articolo. (21)

8. Gli obblighi di cui agli *articoli 3 e 18* devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. (16)

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, il prospetto di cui all'*articolo 9*, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. (17)

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6. (20)

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. (17)

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'*articolo 3* e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo. (18)

(15) Comma modificato dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484* convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2000, n. 27*; dall'*art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'*art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; dall'*art. 6, comma 2-ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e dall'*art. 4, comma 27, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 27 lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(19) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(21) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(22) L'originario importo di lire 25.000 è stato convertito in euro 12,91 e contestualmente adeguato, ai sensi del comma 6 del presente articolo, a euro 30,64, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2007*. Successivamente l'importo è stato così adeguato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 settembre 2021, n. 193*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 2, del medesimo D.M. n. 193/2021*.

(23) L'originario importo di euro 30,64 è stato così adeguato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 settembre 2021, n. 193*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 2, del medesimo D.M. n. 193/2021*.

(24) Per la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, vedi il *D.M. 7 luglio 2000, n. 357*.

(25) Vedi, anche, il *D.M. 10 marzo 2016*.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6. (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

In vigore dal 18 luglio 2012

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le

specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'*articolo 3*, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. (26)

2. All'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'*articolo 4* del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

(26) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 27, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

Capo III AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7. (Modalità delle assunzioni obbligatorie) (29) **In vigore dal 24 settembre 2015**

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'*articolo 3*, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'*articolo 11*. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 8* che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. (27)

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'*articolo 9, comma 1*, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (28)

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (28)

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'*articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, come modificato dall'*articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 11* della presente legge. Per le assunzioni di cui all'*articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993*, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, comma 2*, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(28) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(29) Per la sospensione degli adempimenti relativi agli obblighi di cui al presente articolo, vedi l'*art. 40, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 8. (Elenchi e graduatorie)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. (30)

1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. (31)

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli *articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1*, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

(30) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(31) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

Art. 9. (Richieste di avviamento)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni (33) (36) dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

[2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. (34)]

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'*articolo 11*. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'*articolo 13*.

[5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori. (34)]

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'*articolo 3*, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'*articolo 1*. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. (32)

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in

materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime. (35) (37)

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli *articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'*articolo 11*, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(32) Comma sostituito dall'*art. 40, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(33) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 2, comma 12-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(34) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(35) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(36) In deroga al presente termine vedi l'*art. 11-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(37) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il *D.M. 2 novembre 2010*.

Art. 10. (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1*, comma

4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1, comma 4, della presente legge*, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (38)*, come modificato dall'*articolo 6 della presente legge*. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'*articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'*articolo 3 della presente legge*.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

(38) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'*art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

Capo IV CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) (40) **In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (39)*, come modificato dall'*articolo 6 della presente legge*, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma

mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, e con i consorzi di cui all'*articolo 8 della stessa legge*, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e comunque con gli organismi di cui agli *articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (39)*, come modificato dall'*articolo 6 della presente legge*, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'*articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'*articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

(39) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'*art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 5, lettera c), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 12. (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) (41)**In vigore dal 1 gennaio 2008**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9, e 11 e 12-bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'*articolo 3*, le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*, della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1* presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al *comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (42), come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'*articolo 3*, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'*articolo 3* attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'*articolo 11, comma 7*.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'*articolo 3* e con le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*, della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

(41) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 37, lett. a)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio

2008.

(42) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

Art. 12-bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo) (43)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9, 11 e 12* gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'*articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (45), come modificato dall'*articolo 6* della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettere a) e b)*, della *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e b)*, del *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'*articolo 3, comma 1*. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'*articolo 13, comma 4*, nei limiti delle disponibilità ivi previste (44).

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(43) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 37, lett. b)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. a) e b)*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(45) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 2*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'*art. 6, comma 3*, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'*art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) (46) (57)

In vigore dal 3 novembre 2019

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (48) (49)

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. (48) (50)

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. (50)

[2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo. (51)]

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter. (52)

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (53)

(47) (59)

4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (56) (60)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis. (54) (58)

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. (55)]

[9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro. (55)]

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

(46) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1162, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 37, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(47) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 9, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, l'*art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, l'*art. 55-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, l'*art. 1, comma 520, L. 30 dicembre 2018, n. 145* e, successivamente, l'*art. 1, comma 332, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(48) Per l'applicazione degli incentivi, di cui al presente comma, vedi l'*art. 10, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

- (50) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (51) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (52) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (53) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (54) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (55) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 1, lett. g), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.
- (56) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.
- (57) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 12-quinquies, comma 6, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.
- (58) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 febbraio 2010*. Per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi, per l'anno 2016, il *D.M. 24 febbraio 2016*, per l'anno 2017, il *D.M. 16 marzo 2017*, per l'anno 2018, il *D.M. 7 maggio 2018*, per l'anno 2019, il *D.M. 3 luglio 2019*, per l'anno 2020, il *D.P.C.M. 21 novembre 2019* e il *D.P.C.M. 6 luglio 2020* e, per l'anno 2021, il *D.M. 8 luglio 2021*.
- (59) Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con *D.M. 3 gennaio 2000, n. 91*.
- (60) Per le modalità di versamento previste dal presente comma vedi il *D.M. 4 marzo 2020*.

Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) In vigore dal 24 settembre 2015

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. (61)
4. Il Fondo eroga:
 - a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
 - b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento

lavorativo nei luoghi di lavoro; (62)

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

(61) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(62) Lettera così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. (Sanzioni)

In vigore dal 8 ottobre 2016

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'*articolo 9*, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 702,43 (euro settecentodue/43) (66) per ritardato invio del prospetto, maggiorata di Euro 34,02 (euro trentaquattro/02) (67) per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'*articolo 14*.

3. Ai responsabili, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 1*, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'*articolo 3*, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'*articolo 14*, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'*articolo 5*, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (63)

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. (64)

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (65)

(63) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(64) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(65) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(66) Sanzione amministrativa così adeguata dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 settembre 2021, n. 194*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 2, del medesimo D.M. n. 194/2021*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 1.000.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 578,43 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005* e ad euro 635,11 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*.

(67) Sanzione amministrativa così adeguata dall'*art. 1, comma 1, D.M. 30 settembre 2021, n. 194*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 2, del medesimo D.M. n. 194/2021*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 50.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 28,02 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005* e ad euro 30,76 dall'*art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*.

Art. 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) **In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 3, comma 4, e 5, comma 1*, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'*articolo 3*, anche se oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. (68)

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(68) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 9-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 17. (Obbligo di certificazione) **In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione. (69)

(69) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della *legge 26 dicembre 1981, n. 763*, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'*articolo 3*, commi 3, 4 e 6, e all'*articolo 4*, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'*articolo 7*, comma 1. Il regolamento di cui all'*articolo 20* stabilisce le relative norme di attuazione. (72)

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'*articolo 23, comma 1* (70), gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'*articolo 4*, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'*articolo 8*, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'*articolo 4, comma 6*. (71)

(70) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza, dall'*art. 19, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, prorogato di ulteriori dodici mesi, dall'*art. 34, comma 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289* e, successivamente, differito al 31 dicembre 2004 dall'*art. 23-quinquies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2004, n. 47*.

(71) A norma dell'*art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(72) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2002, n. 284*, l'*art. 6, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4*, la *Direttiva 24 giugno 2019, n. 1/2019* e l'*art. 67-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome)
In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20. (Regolamento di esecuzione) (74)
In vigore dal 24 marzo 1999

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23*, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. (73)

(73) La Corte Costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano».

(74) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*.

Art. 21. (Relazione al Parlamento)
In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22. (Abrogazioni)**In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Sono abrogati:

- a) la *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni;
 - b) l'*articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466*;
 - c) l'*articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763*;
 - d) l'*articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1983, n. 79*;
 - e) l'*articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638*;
 - f) l'*articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302*.
-

Art. 23. (Entrata in vigore)**In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 1*, comma 4, *5*, commi 1, 4 e 7, *6*, *9*, comma 6, secondo periodo, *13*, comma 8, *18*, comma 3, e *20* entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1) (2).**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3)**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

(3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)**In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2 (Principi generali)**In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'*articolo 4* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5*.

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) (4) (5) (6)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

(4) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(5) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4* e il *comma 36 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 4 (Accertamento dell'handicap) (8) (11)
In vigore dal 1 settembre 2019

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'*articolo 3*, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'*articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295*, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (9) (10)

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla *legge 15 ottobre 1990, n. 295*, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'*articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'*articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111*, fermo restando

quanto previsto dall'*articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990*. (7)

(7) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66* - come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96* - a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(8) Vedi, anche, l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*. Per l' autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(9) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'*art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45*, e, successivamente, l'*art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324*.

(10) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'*art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68*.

(11) Vedi, anche, l'*art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4* e il comma 11 dell'*art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*.

Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata) In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli *articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e alla *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 (Cura e riabilitazione)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'*articolo 8*, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di

tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9 (Servizio di aiuto personale)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'*articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266*.

**Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)
In vigore dal 13 maggio 1998**

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (12) .

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'*articolo 8* sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'*articolo 15* e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'*articolo 38*.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e successive modificazioni, e dal *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

(12) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 21 maggio 1998, n. 162*.

Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'*articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie (13) .

(13) Per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma, vedi il *D.P.C.M. 1° dicembre 2000*.

Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) (16)
In vigore dal 1 settembre 2019

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla *legge 15 ottobre 1990, n. 295*, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento

è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'*articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328*. (14) (17)

[6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. (15)]

[7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. (15)]

[8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. (15)]

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, lett. b), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66* - come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96* - a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(15) Comma soppresso dall'*art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*, a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017*, come modificato dall'*art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(16) Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(17) Vedi, anche, gli *artt. 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

Art. 13 (Integrazione scolastica) (20)

In vigore dal 12 novembre 2013

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto

previsto dalla *legge 11 maggio 1976, n. 360*, e dalla *legge 4 agosto 1977, n. 517*, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419*, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. (21)

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'*articolo 42*, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati. (19)

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei

collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 (18) .

(18) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17.*

(19) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128.*

(20) Vedi, anche, il *D.M. 9 luglio 1992.*

(21) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208.*

Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399*, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'*articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168*. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'*articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416*, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (22).

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'*articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341*, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990*. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto *articolo 4* deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990* comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'*articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990* costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990*.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'*articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990*, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*, e successive modificazioni, al *decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970*, e all'*articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270*.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'*articolo 13, comma 1, lettera a)*, possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost.

Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). (23) (26)

In vigore dal 12 settembre 2019

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla *legge 13 luglio 2015, n. 107*, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. (24)

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. (24)

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (24)

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. (25) (27)

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva. (25) (27)

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. (25)

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica. (25)

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe

nell'attuazione dei PEI. (24)

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. (24)

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*, come modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96*.

(24) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 19, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 19, comma 5, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

(26) Vedi, anche, il *D.M. 26 giugno 1992* e gli *artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75*.

(27) Vedi, anche, l'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) **In vigore dal 17 febbraio 1999**

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla

base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (28) .

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo (29) .

(28) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L. 28 gennaio 1999, n. 17.*

(29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L. 28 gennaio 1999, n. 17.*

Art. 17 (Formazione professionale)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli *articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi

specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'*articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978*, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'*articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978*.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata *legge n. 845 del 1978*, una quota del fondo comune di cui all'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 (Integrazione lavorativa) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del *codice civile*;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli

affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (30)

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'*articolo 38*.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

(30) Lo schema-tipo di convenzione di cui al presente comma è stato approvato con il *D.M. 30 novembre 1994*.

Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) (31) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'*articolo 4* della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

(31) Per la nuova disciplina del collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, vedi la *L. 12 marzo 1999, n. 68*.

Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni) **In vigore dal 25 giugno 2014**

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. (32)

(32) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede) (33)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della *tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648*, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.

Art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e

la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*, di attuazione della *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate (34) .

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'*articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217*, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

(34) A norma dell'*art. 16, comma 5, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 647*, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) (37) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 30 marzo 1971, n. 118*, e successive modificazioni, al *regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, alla citata *legge n. 13 del 1989*, e successive modificazioni, e al citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236* (36).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle *leggi 1° giugno 1939, n. 1089*, e successive modificazioni, e *29 giugno 1939, n. 1497*, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli *articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989* non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli *articoli 15, terzo comma e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'*articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni (35) e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'*articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986*, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'*articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986* sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'*articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971*, all'*articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978*, alla *citata legge n. 13 del 1989*, e successive modificazioni, e al *citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le

disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

(35) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

(37) Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 25 (Accesso alla informazione e alla comunicazione)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la

conclusione di accordi di programma ai sensi dell'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'*articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 (Trasporti individuali) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'*articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97*, sono soppresse le parole «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».

3. Dopo il comma 2 dell'*articolo 1* della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: «2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

4. Il Comitato tecnico di cui all'*articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui

all'*articolo 41* della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 42*.

Art. 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'*articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)
In vigore dal 18 febbraio 1992

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'*articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15*.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30 (Partecipazione)**In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31 (Riserva di alloggi)**In vigore dal 19 maggio 1999**

1. All'*articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457*, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative e loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie».

[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico. (38)]

[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie. (38)]

[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'*articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*. (38)]

(38) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 136*, a decorrere dal 19 maggio 1999, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 31, comma 1 della medesima L. n. 136/1999*.

Art. 32 (Agevolazioni fiscali) (39)
In vigore dal 31 marzo 1994

[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.]

(39) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

Art. 33 (Agevolazioni) (50) (51)
In vigore dal 11 agosto 2011

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (40)]

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (41) (46) (47) (52)

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

(45)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'*articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971*, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo *articolo 7 della legge n. 1204 del 1971*, nonché quelle contenute negli *articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903*. (53)

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (42) (48)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (43) (49) (54)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (55)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (44)

(40) Comma abrogato dall'*art. 86, comma 2, lett. i), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'*art. 33, comma 1*, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.

(41) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L. 8 marzo 2000, n. 53*, sostituito dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183* e nuovamente modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53* e dall'*art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(43) Comma modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera c), L. 8 marzo 2000, n. 53*.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(45) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio-23 settembre 2016, n. 213 (Gazz. Uff. 28 settembre 2016, n. 39 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*, nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

(47) Per l'incremento del numero di giorni di permesso retribuito di cui al presente comma vedi l'*art. 24, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33, quinto comma*, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33, comma 5*.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli *artt. 21 e 33, comma 6*, sollevata in riferimento agli *artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione*.

(50) Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedi l'*art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903*.

(51) Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53*.

(52) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 e il comma 4 dell'art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(53) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 43 e 44* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(54) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(55) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 36 e 45* del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 34 (Protesi e ausili tecnici)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Art. 35 (Ricovero del minore handicappato)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla *legge 4 maggio 1983, n. 184*.

Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)

In vigore dal 8 agosto 2009

1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (56)

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

(56) Comma prima modificato dall'*art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

Art. 37 (Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 (Convenzioni) **In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità- alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,

possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 (Compiti delle regioni)
In vigore dal 13 giugno 1998

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'*articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (57) :

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'*articolo 38*, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'*articolo 5*, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'*articolo 18*, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (58)

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (58)

(57) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, L. 21 maggio 1998, n. 162.

(58) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, L. 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 40 (Compiti dei comuni)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'*articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990* disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap)
In vigore dal 13 luglio 2018

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. (61)

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Il concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. (61)

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418*;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli *articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476*, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (59) .

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro

il 30 ottobre. (60)

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari Sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(59) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato «si avvale di», anziché «è composto da».

(60) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, L. 3 marzo 2009, n. 18*, a decorrere dal 15 marzo 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 della medesima L. 18/2009*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

(61) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap) (62). In vigore dal 15 agosto 2018

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (63)

(62) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 21 maggio 1998, n. 162*.

(63) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). (64) (65) (67) In vigore dal 13 giugno 1998

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione (66) e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo

(64) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 21 maggio 1998, n. 162*; a norma dello stesso art. 1, comma 2, il decreto di cui al comma 2 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(65) Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti sperimentali di cui al presente articolo, vedi la *direttiva 23 settembre 2003*.

(66) Per i termini di presentazione dei progetti proposti per l'anno 2000 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, vedi il *D.M. 28 febbraio 2000*.

(67) Le modalità ed i criteri di cui al presente articolo sono stati stabiliti con *D.M. 6 agosto 1998*.

Art. 42 (Copertura finanziaria)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'*articolo 41*, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'*articolo 41*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'*articolo 4*;
- b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'*articolo 11*;
- c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'*articolo 12*;
- d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera b);
- e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera b);
- f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera d);
- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'*articolo 13*, comma 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'*articolo 14*;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'*articolo 15*;
- m) lire 5 miliardi per i contribuenti ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'*articolo 25*;
- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'*articolo 27*, comma 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'*articolo 33*;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'*articolo 41*;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di portatori di handicap».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43 (Abrogazioni)**In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. *L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.*

Art. 44 (Entrata in vigore)**In vigore dal 18 febbraio 1992**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 23/08/1988, n. 400 (Art.17)**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(...)

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro

organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (38).

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete (39).

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(38) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(39) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.

(...)

Cost. 27/12/1947 (Artt. 2, 3, 32)**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (2) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (3), di razza, di lingua (4), di religione (5), di opinioni politiche (6), di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(2) Vedi XIV disp. trans. fin.

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

(...)

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

(...)

Calabria**L.R. 29/01/2018, n. 1 (Art. 11)****Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 29 gennaio 2018, n. 12.

(...)

Art. 11 Trattamento economico.**In vigore dal 9 luglio 2021**

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12 (4).

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 19*, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(...)

Calabria**L.R. 12/11/2004, n. 28 (Art. 5)****Garante per l'infanzia e l'adolescenza.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1.

(...)

Art. 5*Ufficio del garante.*

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.
2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata di osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

(...)

L.R. 19/10/2004, n. 25 (Art. 2)
Statuto della Regione Calabria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(...)

Art. 2

Principi e finalità.

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
 - d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (4);
 - e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
 - f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
 - g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
 - h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale (5);
 - i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
 - l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che

**L.R. 19/10/2004, n. 25 (Art. 2)
Statuto della Regione Calabria**

vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale (6);

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

(6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».

(...)

Calabria**L.R. 16/01/1985, n. 4 (Art.9)****Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 21 gennaio 1985, n. 5.

(...)

Art. 9*Indennità (3).*

1. Al Difensore civico spetta il 25% dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali (4).

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 aprile 2011, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Indennità. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

(4) Per la misura dell'indennità stabilita per i consiglieri regionali vedi l'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

(...)

BASILICATA**L.R. 15 gennaio 2021, n. 5 (1) (Capo IV)****Garante regionale dei diritti della persona.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 2021, n. 7.

(...)

CAPO IV

Ufficio del garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

**Art. 17 Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità.
In vigore dal 16 gennaio 2021**

1. La Regione Basilicata affida all'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante regionale dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

3. Il Garante regionale dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'ufficio di Garante dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l'art. 5 della L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto

BASILICATA

L.R. 15 gennaio 2021, n. 5 (Capo IV)

della Regione Basilicata" e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

6. Il Garante in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai sensi della legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non inferiore al 76%.

Art. 18 Ambito di intervento e modalità.
In vigore dal 16 gennaio 2021

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

BASILICATA

L.R. 15 gennaio 2021, n. 5 (Capo IV)

h) l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti dall'*art. 3, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15* (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti sull'attività svolta.

(...)

CAMPANIA**L.R. 7 agosto 2017, n. 25 (1).****Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2017, n. 62.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge

**Art. 1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
In vigore dal 8 agosto 2017**

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

**Art. 2 Destinatari.
In vigore dal 8 agosto 2017**

1. Si definiscono persone con disabilità tutte quelle residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della legge 104/1992.

Art. 3 Funzioni del Garante. In vigore dal 8 agosto 2017

1. Il Garante nell'ambito delle funzioni provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) ad agevolare l'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità;

g) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

h) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

i) al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;

l) a segnalare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

o) ad effettuare ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18/2009, alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine alla presenza di barriere architettoniche e comunicative e rappresenta, alle amministrazioni competenti, la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano.

3. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999;

b) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

c) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari permanenti competenti sull'attività svolta.

4. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

Art. 4 Il Garante.

In vigore dal 4 agosto 2020

1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell'ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all'insediamento del successore. (2)

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). Non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di

reato contestato.

(2) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 63, L.R. 8 agosto 2018, n. 28* e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 3 agosto 2020, n. 35*, a decorrere dal 4 agosto 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 Incompatibilità.

In vigore dal 8 agosto 2017

1. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, oppure incarichi in partiti politici, né può svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante sia sopravvenuta all'elezione oppure che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

4. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 6 Indennità.

In vigore dal 8 agosto 2017

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.

Art. 7 Ufficio.**In vigore dal 8 agosto 2017**

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

Art. 8 Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.**In vigore dal 8 agosto 2017**

1. Per promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.

Art. 9 Regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio.**In vigore dal 8 agosto 2017**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'ufficio del Garante.

Art. 10 Clausola valutativa.
In vigore dal 8 agosto 2017

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

Art. 11 Norma finanziaria.
In vigore dal 8 agosto 2017

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante incremento della somma di euro 45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

Art. 12 Entrata in vigore.
In vigore dal 8 agosto 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Puglia**L.R. 10/07/2006, n. 19 (Art. 31 Ter)****Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.**

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

(...)**Art. 31-ter***Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (40).*

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori (41);

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

i-bis) iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore;

Puglia**L.R. 10/07/2006, n. 19 (Art. 31 Ter)**

promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l'organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all'ufficio (42).

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

e) collabora e opera in sinergia con l'Assessorato regionale competente e con le reti regionali, nazionali ed europee di contrasto ai fenomeni discriminatori per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l'integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale (43).

4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. (44)

7. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili: (45)

a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;

b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;

c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;

d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;

e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.

7-bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa (46).

8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 50 per cento dell'emolumento onnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di

Puglia**L.R. 10/07/2006, n. 19 (Art. 31 Ter)**

viaggio riferite alle funzioni, che sono auto-certificate dai Garanti ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente (47).

9. All'Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione per l'esercizio finanziario 2015, nell'ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato "Spese connesse all'attività dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter L.R. n. 19/2006", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.

(40) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 22.

(41) Lettera così modificata dall'art. 92, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, a decorrere dal 31 dicembre 2018.

(42) Lettera aggiunta dall'art. 92, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, a decorrere dal 31 dicembre 2018.

(43) Lettera così sostituita dall'art. 92, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il testo precedente era così formulato: «e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l'integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.».

(44) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lettera c), L.R. 30 novembre 2019, n. 52, a decorrere dal 30 novembre 2019.

(45) Alinea così modificato dall'art. 43, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2019, n. 52, a decorrere dal 30 novembre 2019.

(46) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 marzo 2018, n. 7.

(47) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, L.R. 10 agosto 2018, n. 44, a decorrere dal 13 agosto 2018.

(...)

LOMBARDIA**L.R. 24 giugno 2021, n. 10 (1).****Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.
Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 giugno 2021, n. 25, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale

TITOLO I**Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità****Art. 1 Finalità e istituzione.****In vigore dal 10 luglio 2021**

1. La Regione, in attuazione dell'*articolo 2, comma 4, lett. o), dello Statuto d'autonomia*, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con *legge 3 marzo 2009, n. 18* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2 Beneficiari degli interventi.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della *legge 104/1992*.

Art. 3 Funzioni.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;

f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

g) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;

h) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità, riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni;

i) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a

favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

j) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 18/2009*;

k) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente Titolo;

l) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti, delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

m) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o il Consigliere di parità, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

4. Per lo svolgimento delle attività di tutela necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per i motivi di rilevante interesse pubblico di cui all'*articolo 2-sexies, comma 2, lett. aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al *regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il Garante e il personale della relativa struttura di supporto possono trattare dati personali anche riconducibili alle categorie di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*. La diffusione dei dati personali è ammessa per finalità statistiche esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale, ai sensi dell'*articolo 2-sexies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003*, sono individuate le operazioni eseguibili sulle diverse categorie di dati e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché precisate.

5. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 4 Attribuzione delle funzioni al Difensore regionale.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. Ai sensi dell'*articolo 61, comma 2, lett. c), dello Statuto d'autonomia*, le funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità previste dal presente Titolo sono attribuite al Difensore regionale.

Art. 5 Modifiche alla L.R. 18/2010.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. Il *comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18* (Disciplina del Difensore regionale) è così modificato:

a) nell'alinea, dopo le parole "dei consumatori e degli utenti, " sono aggiunte le seguenti: "*delle persone con disabilità*";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) esercita le funzioni previste dalla legge regionale recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018";".

Art. 6 Clausola valutativa.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione del presente Titolo e ne valuta gli esiti per la tutela delle persone con disabilità. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111-bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).

Art. 7 Disposizioni finanziarie. **In vigore dal 10 luglio 2021**

1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'Ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.

3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.

4. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi del presente Titolo, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziare alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

TITOLO II

Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

Art. 8 Modifiche alla L.R. 6/2009.**In vigore dal 10 luglio 2021**

1. Alla *legge regionale 30 marzo 2009, n. 6* (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'*articolo 2*, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

2-ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

b) il comma 2 dell'*articolo 4* è abrogato.

Art. 9 Modifiche alla L.R. 18/2010.**In vigore dal 10 luglio 2021**

1. Alla *legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18* (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'*articolo 4* è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato."

b) la lettera c) del comma 2 dell'*articolo 8* è abrogata;

c) dopo il comma 3 dell'*articolo 8* sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

3-ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento

delle proprie funzioni."

Art. 10 Modifiche alla L.R. 22/2018.
In vigore dal 10 luglio 2021

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata."*;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Umbria**L.R. 4 febbraio 2022, n. 1 (1).****Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 febbraio 2022, n. 6, S.O. n. 1.

L'Assemblea legislativa
ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge

**Art. 1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. euro istituito presso la Giunta regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la *legge 3 marzo 2009, n. 18* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

Art. 2 Destinatari.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della *L. 104/1992*.

Art. 3 Funzioni del Garante.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

d) ad agevolare la piena inclusione scolastica degli alunni disabili, in modo particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consiglieria di parità regionale;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;

i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità;

l) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla

valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

o) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'*articolo 3 della L. 18/2009*, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'*articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11* (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

b) si confronta e collabora, nelle materie di propria competenza, con gli altri Garanti regionali e con il Difensore civico regionale;

c) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;

d) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'*articolo 17 della L. 68/1999*;

e) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67* (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con l'Assemblea legislativa e con tutte le loro articolazioni.

Art. 4 Designazione e nomina del Garante.

In vigore dal 24 febbraio 2022

1. Il Garante è designato dall'Assemblea legislativa mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

3. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

Art. 5 Cause di esclusione e incompatibilità del Garante.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Non possono presentare proposte di candidatura per la nomina alla carica di Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'*articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11* (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
 2. Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'*articolo 3-bis della L.R. n. 11/1995* e il divieto di cumulo di incarichi previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale.
 3. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.
 4. Fermo restando quanto previsto all'*articolo 3 della L.R. n. 11/1995*, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
-

Art. 6 Trattamento economico del Garante.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
 2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
-

Art. 7 Norma di rinvio.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla disciplina della nomina, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca del Garante trovano applicazione le disposizioni di cui alla *L.R. n. 11/1995* in quanto compatibili.

Art. 8 Ufficio del Garante e relazione annuale.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

2. Il Garante, mediante una relazione esplicativa da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce all'Assemblea legislativa almeno una volta all'anno sull'attività svolta. La relazione deve contenere, in particolare, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

3. L'Assemblea legislativa esamina la relazione di cui al comma 2 ed adotta le eventuali proposte di risoluzioni recanti indirizzi e ulteriori misure e interventi ritenuti necessari.

4. La relazione è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Art. 9 Norma finanziaria.**In vigore dal 24 febbraio 2022**

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa annua di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia",

Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2022 e 2023 la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10 Disposizione transitoria.
In vigore dal 24 febbraio 2022

1. L'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
